



## Concorso tra indennizzo e risarcimento del danno negli infortuni *in itinere*: criteri per una ragionevole determinazione della pretesa risarcitoria del lavoratore e della rivalsa da parte dell'INAIL\*\*

di Laura di Bona\*

SOMMARIO: 1. Determinazione della pretesa del lavoratore e della rivalsa da parte dell'INAIL alla luce di un corretto percorso logico-giuridico. – 2. Introduzione al tema del danno differenziale. – 3. Rivalutazione della dimensione unitaria fra indennizzo e risarcimento del danno. – 4. Concorso funzionale fra sistema previdenziale e sistema risarcitorio. – 5. Le coordinate di principio che orientano il percorso ermeneutico: integrale riparazione del pregiudizio effettivamente sofferto; unitarietà del danno; centralità dell'interesse leso. – 6. Determinazione del danno differenziale e della rivalsa dell'INAIL secondo il criterio della scomposizione e del raffronto qualitativo fra diverse componenti di danno: irragionevolezza degli effetti. Elezione del criterio quantitativo. – 7. Azioni esercitabili dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005: funzione recuperatoria *stricto sensu* e qualificazione in termini di azioni di regresso. – 8. Conclusioni: per un ragionevole bilanciamento fra la pretesa risarcitoria del lavoratore infortunato e la domanda di regresso da parte dell'INAIL.

### 1. Determinazione della pretesa del lavoratore e della rivalsa da parte dell'INAIL alla luce di un corretto percorso logico-giuridico

Nell'ambito della più ampia tematica degli infortuni *in itinere*<sup>1</sup>, di particolare attualità ed interesse risulta il problema del concorso fra indennizzo e risarcimento del danno, il cui approfondimento, nel mentre investe normative speciali e profili di dettaglio, al contempo postula un costante e rigoroso confronto con i principi generali, fondanti lo *ius civile*.

Il nodo gordiano da affrontare investe la determinazione degli esatti confini – fra indennizzo e risarcimento civilistico – della pretesa del lavoratore infortunato

---

\* Laura di Bona è professore associato di Diritto privato nell'Università di Urbino Carlo Bo [lauradibona@alice.it](mailto:lauradibona@alice.it)

\*\* Questo saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

<sup>1</sup> Per una compiuta trattazione della problematica degli infortuni *in itinere*, v. G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela e risarcimento del danno*, Milano, Ipsoa, 2009.

nonché, per altro verso, l'individuazione della rivalsa<sup>2</sup> legittimamente esercitabile da parte dell'assicuratore sociale, specificamente incentrata (in ragione del taglio tematico sugli infortuni *in itinere*) sull'azione contro il terzo responsabile di cui agli artt. 1916 c.c. e (più propriamente) 142 del codice delle assicurazioni private<sup>3</sup>.

La soluzione individuata in occasione di una precedente riflessione<sup>4</sup> ha invero riscontrato una pressoché costante sconfessione da parte della giurisprudenza di legittimità: di qui, la necessità di ripuntare la lente sul tema, approcciando la tesi sostenuta con sguardo quanto più possibile «laico», disponibile anche a superarla, qualora eventualmente folgorata sulla via di Damasco dai ripetuti contributi dottrinali e giurisprudenziali di segno opposto.

Ebbene, pur a seguito di un ulteriore confronto con le argomentazioni addotte in senso contrario dalla Suprema corte fin nelle pronunce più recenti, si conferma più persuasiva l'impostazione in termini meramente quantitativi della determinazione sia del cd. danno differenziale attribuibile al lavoratore infortunato, sia della (somma oggetto di) rivalsa da parte dell'INAIL: soluzione coerente rispetto ai principi generali ordinanti il sistema della responsabilità civile e, al contempo, maggiormente funzionale alla tutela dei concorrenti interessi in gioco, nella prospettiva di un corretto bilanciamento fra gli stessi.

È pertanto necessario riprendere le mosse dal percorso tracciabile ai fini di una corretta determinazione sia del risarcimento del danno subito dal lavoratore in occasione di un infortunio *in itinere*, sia della pretesa di rivalsa legittimamente esercitabile dall'INAIL a seguito dell'indennizzo erogato.

Il procedimento deve idealmente articolarsi in quattro momenti:

- a) accertamento della responsabilità del terzo e quantificazione, secondo i criteri civilistici, del risarcimento del danno arrecato al lavoratore;
- b) indennizzo da parte dell'INAIL, liquidato secondo i propri criteri (tabelle) di settore;
- c) sottrazione – con operazione squisitamente aritmetica, del tutto scevra da (artificiose) distinzioni qualitative fra vari tipi di danno e relative comparazioni «posta per posta» – del *quantum* indennizzato dall'INAIL dal *quantum* liquidato secondo i criteri risarcitori civilistici;
- d) attribuzione al lavoratore dell'eventuale differenza residua (cd. danno differenziale), a carico del terzo responsabile;
- e) rivalsa dell'INAIL sullo stesso terzo responsabile, per l'intera somma erogata – *rectius* anticipata – a titolo di indennizzo, ancora una volta prescindendo da scomposizioni qualitative di sorta, salvo che ciò pregiudichi il diritto del lavoratore all'integrale riparazione del danno.

---

<sup>2</sup> Il termine è impiegato per la sua valenza neutra rispetto alla natura delle azioni esercitabili dall'INAIL, profilo che al momento volutamente si lascia impregiudicato.

<sup>3</sup> Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

<sup>4</sup> L. DI BONA, *Concorso fra indennizzo INAIL e risarcimento del danno: alcuni profili problematici*, in "Quaderni della rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2011, p. 171 ss.

In concreto, data l'automaticità e tempestività dell'indennizzo INAIL, è inevitabile che la concreta successione temporale dei primi due passaggi risulti invertita, ma un corretto ordine logico-giuridico ne presuppone l'articolazione come sopra delineata.

La tesi così proposta consente di pervenire alla piena ed incondizionata attribuzione al lavoratore del risarcimento del danno cd. differenziale; azzera la configurabilità, pur in via astratta, di un danno ulteriore e diverso, cd. complementare – che nella tesi contraria andrebbe invece comunque riconosciuto all'infortunato, anche oltre i limiti del risarcimento civilistico – e riconosce infine all'INAIL il totale recupero delle somme tempestivamente erogate al lavoratore a titolo di indennizzo, salvo il solo caso in cui ciò pregiudichi il concorrente diritto dell'infortunato all'integrale risarcimento del danno subito.

## 2. *Introduzione al tema del danno differenziale*

La soluzione esplicitata in via di anticipazione – pur nell'evidente tributo alla semplificazione che comporta – non trova riscontro né presso la giurisprudenza della Suprema corte, né in tanta parte della dottrina impegnata sul tema.

Prendendo le mosse dal danno c.d. differenziale, giova rammentare come, a partire dal 2003, si sia affermato nella giurisprudenza di merito un orientamento negativo, tendente ad escludere il diritto del lavoratore di ricevere un *quid pluris*, rispetto all'indennizzo erogato dall'INAIL, nelle ipotesi in cui il danno liquidabile (per le stesse voci) secondo i criteri civilistici risulti di ammontare superiore.

Fra i primi interventi in tal senso si annovera una pronuncia della corte di Torino la quale, dopo aver ribadito che «il D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 riconduce il danno biologico entro la copertura assicurativa obbligatoria, soddisfacendo così il monito contenuto nelle sentenze della Consulta nn. 87 e 356 del 1991», conclude che «nel nuovo assetto assicurativo che prevede l'indennizzabilità del danno biologico [...] non è configurabile l'esistenza di un danno differenziale poiché questo è certamente danno patrimoniale, risarcibile nel caso di fatto costituente reato mentre sicuramente tale non è il danno biologico». Per tale ragione, prosegue, si deve «escludere la possibilità, sicuramente non prevista dalla legge e comunque non ammissibile in base ai principi generali, di ottenere due volte il risarcimento allo stesso titolo, per lo stesso evento lesivo, in relazione allo stesso bene tutelato, e tenuto conto che la misura del risarcimento è imposta dalla legge». Secondo tale orientamento un danno differenziale sussisterebbe «solo nella misura in cui siano individuabili delle componenti di danno specifiche, diverse ed ulteriori rispetto a quelle già risarcite o indennizzate, e non quando lo stesso tipo di danno sia suscettibile di valere di più utilizzando altri criteri di valutazione»<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Trib. Torino, 10 giugno 2003, n. 3393, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2003, 1-2, p. 69, con nota critica di N. CASUCCIO, *Sulla (in)esistenza di danno differenziale*

La richiamata tesi induce in sostanza ad escludere il diritto del lavoratore alla liquidazione del danno «differenziale», ammettendolo, per contro, rispetto al danno «complementare».

Essa a ben vedere poggia, oltre che sulla considerazione della intervenuta previsione legislativa del danno biologico previdenziale, su un (malinteso) concetto di transazione sociale. Si sostiene, infatti, che sebbene le tabelle INAIL non siano in grado di soddisfare pienamente il diritto del lavoratore all'integrale riparazione del danno subito, questo *minus* di tutela sarebbe tuttavia compensato dalle peculiari modalità con le quali opera la garanzia previdenziale, caratterizzata dalla automaticità dell'indennizzo, e dunque dalla relativa certezza e tempestività.

Si perviene tuttavia in tal modo a sovvertire la *ratio* di tutela e lo spirito di favore che avevano ispirato l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria, propugnando un inopinato trapasso dal sistema, antecedente la riforma del 2000, in cui il lavoratore infortunato vedeva attribuirsi, oltre a quanto versatogli dall'INAIL, le ulteriori somme riconosciutegli a titolo di risarcimento a carico del responsabile civile, ad un regime – paradossalmente punitivo – in cui «improvvisamente la prestazione ora erogata dall'INAIL per il danno biologico permanente varrebbe ad escludere altre aspettative creditorie del danneggiato con contestuale – insperata – locupletazione del danneggiante», così determinando «una nuova situazione in cui sarebbe proprio il lavoratore infortunato a ricevere un ristoro inferiore a quello attribuibile ad un *quisque de populo* che – sempre in ipotesi di un terzo responsabile – subisse un identico danno in occasioni extralavorative»<sup>6</sup>.

Una conclusione evidentemente aberrante, insostenibile anche in forza del criterio di ragionevolezza o, più esattamente, di proporzionalità<sup>7</sup>.

L'opposta tesi – che ci si propone qui di dimostrare – comporta invece, come prima conseguenza, che ogniqualvolta, in esito alle operazioni enucleate secondo l'ordine logico sopra esposto, residui una differenza (meramente

---

dopo il D.Lgs. 38/2000, p. 70 ss.; nello stesso senso, sebbene la tesi sia rimasta assolutamente minoritaria: Trib. Salerno, 5 febbraio 2001, in "Lavoro e previdenza oggi", 2001, p. 406; Trib. Vicenza, 3 giugno 2004, n. 82, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2005, II, p. 356; Trib. Vicenza, 5 aprile 2005, n. 96, in "Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel Veneto", 2005, 1, p. 102; Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in "Il lavoro nella giurisprudenza", 2008, p. 611; Trib. Salerno, 9 marzo 2012, n. 1110; in dottrina: V. LUCIANI, *Danni alla persona e rapporti di lavoro*, Napoli, Esi, 2007, p. 129 ss.; F. LANZA, *Rilievi critici ed aspetti pratici nella liquidazione del danno biologico differenziale*, in "Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel Veneto", 2005, 1, p. 39.

<sup>6</sup> N. CASUCCIO, *Sulla (in)esistenza*, cit., p. 74.

<sup>7</sup> I parametri evocati esprimono infatti differenti livelli di valutazione: la proporzionalità ha valenza sul piano quantitativo e presuppone la comparazione fra grandezze omogenee (ad esempio, fra situazioni giuridiche tutte di rango patrimoniale). «Viceversa, quando il collegamento è tra elementi disomogenei, non comparabili, che coinvolgono interessi non quantificabili, ad esempio, non patrimoniali, ne consegue un bilanciamento tra questi che non può tradursi sul piano della quantità, ma esige necessariamente una valutazione qualitativa. In tali ipotesi entrano in funzione sia il principio della ragionevolezza sia il principio dell'adeguatezza»: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, Esi, 2006, I, p. 381 ss.

quantitativa) fra indennizzo INAIL e risarcimento civilistico, essa debba essere direttamente attribuita al lavoratore.

### 3. Rivalutazione della dimensione unitaria fra indennizzo e risarcimento del danno

Dottrina e giurisprudenza maggioritarie, superato l'orientamento negativo sopra richiamato ed ora univoche nell'ammettere la liquidazione del danno differenziale<sup>8</sup>, lo distinguono tuttavia dal danno «complementare»<sup>9</sup>: formula ellittica cui si ascrivono le voci di danno non contemplate, e dunque non indennizzate, dall'INAIL<sup>10</sup>, delle quali si sostiene l'incondizionata attribuzione al lavoratore, in aggiunta all'indennizzo percepito, anche qualora questo risulti esaustivo della pretesa risarcitoria civilistica.

Muovendo dalla partizione dell'indennizzo e del risarcimento in singole componenti di danno, e dal raffronto fra stesse, per come diversamente contemplate e qualificate nei due sistemi, si afferma pertanto, sul fronte del danno differenziale, che questo debba essere partitamente individuato rispetto a ciascuna singola posta, cioè calcolato in esito al raffronto voce per voce fra indennizzo e risarcimento; si vincola inoltre a tale scomposizione anche la determinazione della rivalsa INAIL.

<sup>8</sup> Ammettono esplicitamente il danno differenziale, *ex multis*, Cass., 7 febbraio 2016, n. 3074, in “Diritto e pratica del lavoro”, 2016, 28, p. 1754 ss.; Cass., 19 gennaio 2015, n. 777, in “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2015, n. 4, p. 416 ss.; Cass., 26 giugno 2015, n. 13222, in “Il foro italiano”, 2015, I, c. 3169; in dottrina, v. M. BONA, *Le ragioni a sostegno del “danno biologico differenziale” (succinte annotazioni a margine di un indirizzo giurisprudenziale non condivisibile)*, in “Danno e responsabilità”, 2004, p. 1241; A. DE MATTEIS, *Assicurazione infortuni: perché non esiste più la regola dell'esonero*, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2011, p. 355 ss.; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le responsabilità civili del datore di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 227 ss.; S. GIUBBONI – G. LUDOVICO – A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, Cedam, 2014, p. 375 ss.; P. TULLINI, *Il danno differenziale: conferme e sviluppi d'una categoria in movimento*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2016, I, p. 485 ss.

<sup>9</sup> G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 474 ss.

<sup>10</sup> Si annoverano nell'ambito del cd. danno complementare: il danno biologico da invalidità temporanea; il danno biologico da morte del congiunto; le cd. micropermanenti (danno inferiore al 6%, in franchigia); il danno morale; il danno esistenziale; il danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica. Per quanto concerne il danno morale, dopo le sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 - in “Responsabilità civile e previdenza”, 2009, 1, p. 38 ss., con nota di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale* (p. 63 ss.); di D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali* (p. 84 ss.); di P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso* (p. 94 ss.); in “Il foro italiano”, 2009, 1, c. 134 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il “nuovo statuto” del danno non patrimoniale*, e di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*; nonché in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2009, II, p. 465 ss., con nota di R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale innanzi alle Sezioni Unite*, p. 486 ss., e nota di R. DEL PUNTA, *Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici*, p. 510 ss.) - si discute se esso possa continuare ad essere considerato danno complementare (così Trib. Bologna 2 settembre 2009, n. 3731, ined.) oppure no (v. Trib. Milano 9 giugno 2009, n. 7515, ined.), in considerazione dell'unitarietà del pregiudizio non patrimoniale.

Rispetto al danno complementare, per contro, si sostiene il diritto del lavoratore di percepire comunque una quota di risarcimento ulteriore rispetto a quello liquidato secondo i criteri civilistici, e commisurata rispetto ai (tipi di) pregiudizi non considerati ai fini dell'indennizzo INAIL.

Ciò – eventualmente – persino in spregio al principio di integrale risarcimento del danno, nella sua specifica declinazione in termini di criterio di non locupletazione, nonché in pregiudizio (della pretesa di) rivalsa da parte dell'assicuratore sociale<sup>11</sup>.

La tesi, benché costantemente ribadita fin nelle ultime pronunce della Suprema corte<sup>12</sup>, non persuade affatto, e l'opposta soluzione ermeneutica – impostata in termini esclusivamente quantitativi, sia ai fini della determinazione del danno differenziale, che della rivalsa esercitabile dall'INAIL – si impone alla stregua delle coordinate di principio che vengono ora ad enuclearsi.

La prima muove dalla individuazione del fulcro funzionale del sistema di responsabilità civile: nel nostro ordinamento – dove non a caso non ha mai trovato ingresso il sistema dei *punitive damages* proprio degli ordinamenti anglosassoni – la funzione tipica ed ineludibile della responsabilità civile va individuata nella riparazione del pregiudizio subito dal soggetto leso, cioè nel ristoro di tutti gli effetti negativi, delle alterazioni *in peius* di valori ed interessi derivati alla persona e al suo patrimonio per effetto dell'illecito.

Tale funzione, a ben vedere, non informa esclusivamente il risarcimento in senso stretto, bensì investe anche l'indennizzo, il quale può infatti a pieno titolo ascrivarsi entro il medesimo sistema di responsabilità civile.

Benché risarcimento ed indennizzo vengano tradizionalmente distinti sulla base di una molteplicità di criteri apparentemente inequivoci – diverso fatto causativo: illecito nel risarcimento e lecito nell'indennizzo; diversa entità del danno: maggiore nell'illecito; diversa modalità di liquidazione del danno: dettagliata nel risarcimento e secondo equità nell'indennizzo – questi parametri sovente risultano smentiti dal dato positivo, rivelandosi preconetti ed opinabili. Sconfessione piena essi subiscono, d'altra parte, proprio nei tratti fisionomici dell'indennizzo INAIL.

Persuasiva appare dunque la prospettiva tendente a ridimensionare la tradizionale dicotomia fra risarcimento del danno ed indennizzo, cogliendone piuttosto la dimensione unitaria, apprezzabile proprio sul piano funzionale<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Sul punto si afferma, testualmente: «prima di tutto, va garantito al danneggiato il ristoro per i danni subiti e non coperti dall'indennizzo previdenziale, e solo dopo può operare la speciale figura di surroga preferenziale»: così A. DE MATTEIS e S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 1028.

<sup>12</sup> *Ex multis*, Cass., 14 ottobre 2016, n. 20807; Cass., 30 agosto 2016, n. 17407; Cass., 20 aprile 2016, n. 7774; Cass., 24 marzo 2016, n. 5880; Cass., 26 giugno 2015, n. 13222, cit.; fra quelle più risalenti, Cass., 14 giugno 2006, n. 13753; in senso contrario Cass., 9 settembre 2016, n. 17889, che per la prima volta applica il criterio presuntivo ai fini della dimostrazione della sussistenza di un danno patrimoniale subito dalla vittima in caso di macropermanenti (nel caso di specie, una riscontrata invalidità dell'80%).

<sup>13</sup> L'interpretazione si deve a P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in "Rassegna di diritto civile", 2004, 4, p. 1061 ss.

Essa trova peraltro puntuale conferma nel nostro sistema di riferimento, ove obbligo risarcitorio del terzo responsabile ed obbligo di indennizzo a carico dell'INAIL coesistono e concorrono, pur nelle diverse modalità attuative, nell'assolvimento della medesima *ratio* di riparazione del pregiudizio subito dal lavoratore danneggiato<sup>14</sup>.

Tale sinergia funzionale non risulta d'altra parte compromessa dalla peculiarità che, sempre sul piano finalistico, caratterizza l'indennizzo previdenziale rispetto al risarcimento civilistico e risiede nell'attuazione del principio di solidarietà sociale, di cui è puntuale espressione l'art. 38, comma 2, Cost., a sua volta esplicitazione del principio di cui all'art. 3, comma 2, Cost. Si è qui in presenza di un sistema di sicurezza sociale, volto a garantire al lavoratore, che subisca un infortunio o una malattia professionale, mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita<sup>15</sup>.

#### 4. Concorso funzionale fra sistema previdenziale e sistema risarcitorio

Nella divisata complessità funzionale, appare allora essenziale chiarire ulteriormente i termini del rapporto di inte(g)razione fra i due sistemi, sottolineando come il carattere solidaristico ed alimentare della prestazione previdenziale non ne escluda affatto la finalità riparatoria, cui essa pure assolve e che contribuisce ad attuare unitamente al risarcimento del danno da parte del terzo responsabile.

L'indennizzo previdenziale concorre dunque sul piano teleologico con il risarcimento civilistico, giammai ponendosi, rispetto a questo, in rapporto di alternatività né di prevalenza<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> G. LUDOVICO, *Per una rilettura costituzionalmente coerente delle azioni di rivalsa dell'INAIL*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2014, 3, I, p. 618; G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere*, cit., p. 155 ss.; ID., *La tutela del danno biologico da parte dell'INAIL tra novità e continuità*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2002, I, p. 11 ss.; G. TOSCANO, *Il danno risarcibile al lavoratore infortunato: le prestazioni indennitarie di legge a carico dell'INAIL, la sua rivalsa e il danno differenziale*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2003, p. 1341 ss.

<sup>15</sup> Cfr. M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 179, che sottolinea il carattere pubblicistico della garanzia costituzionale, poiché volta a soddisfare «l'istanza di sollievo dal bisogno e di promozione sociale, concepita come interesse non già esclusivo dell'immediato destinatario, bensì condiviso da tutta la collettività organizzata a Stato».

<sup>16</sup> Sottolineano efficacemente come il concorso fra i due sistemi debba garantire al lavoratore quanto meno il livello di tutela assicurato a qualunque altro cittadino sul piano risarcitorio, G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere*, cit., p. 158; L. LA PECCERELLA, *Il danno alla persona nell'infortunistica del lavoro tra indennizzo e risarcimento*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2008, 1, p. 47 ss. Anche la giurisprudenza di merito si è sempre mostrata attenta a riaffermare il suddetto principio: v., Trib. Pisa 12 dicembre 2007, n. 1012, ined.; Trib. Bassano del Grappa 10 gennaio 2007, n. 57, in "Diritto e pratica del lavoro", 2007, 13, inserto a cura di G. ROSIN, *Danno biologico differenziale*; Trib. Vicenza 4 gennaio 2007, n. 321, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2007, II, p. 19 ss., con nota adesiva di R. DALLA RIVA, *Orientamenti della giurisprudenza di merito in materia di danno differenziale negli infortuni sul lavoro*; Trib. Bassano del Grappa 24 gennaio 2006, n. 59, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2006, II, p. 80 ss.; Trib. Monza 16 giugno 2005, n. 1828, in "Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti", 2005, p. 342; Trib.

La tesi trova invero molteplici voci dissenzienti: in dottrina vi è chi sottolinea che il carattere di integralità della riparazione «connota il risarcimento del danno e lo distingue dall'indennizzo previdenziale che, per sua natura, non può assicurare la piena riparazione dei pregiudizi subiti»<sup>17</sup>; chi, più tranciante, conclude che «la tutela indennitaria risponde [...] ad una funzione radicalmente diversa rispetto al sistema risarcitorio civilistico»<sup>18</sup>; la stessa Cassazione, nell'affermare l'indisponibilità della rendita INAIL, precisa che «in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL ha natura previdenziale e non risarcitoria»<sup>19</sup>, così tracciando il rapporto fra natura previdenziale e risarcitoria in termini di alternatività e reciproca esclusione.

In senso contrario rispetto a tali plurime voci paiono tuttavia illuminanti i passaggi di alcune pronunce della Corte costituzionale, che efficacemente hanno messo in rilievo come il sistema di assicurazione obbligatoria contro il rischio infortunistico debba rappresentare «una garanzia differenziata e più intensa, che consenta mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva,

---

Rovereto 21 aprile 2005, n. 18, ined.; App. Torino, 23 novembre 2004, n. 1639, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 2005, p. 51. *Contra*, Trib. Torino, 10 giugno 2003, in “Orientamenti della giurisprudenza del lavoro”, 2004, I, p. 471 ss.; Trib. Vicenza 3 giugno 2004, n. 82, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2005, II, p. 356 ss., con nota di F. ROSSI. In dottrina, v. A. AVETTA-A. CASTELNUOVO, *La responsabilità civile nelle malattie professionali e negli infortuni sul lavoro*, Milano, Ipsoa, 2003, p. 112 ss.

<sup>17</sup> S. GIUBBONI e A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 78 ss.; G. LUDOVICO, *Per una rilettura costituzionalmente coerente delle azioni di rivalsa dell'INAIL*, cit., p. 618; G. CORSALINI, *Gli infortuni in itinere*, cit., p. 155 ss.; ID., *La tutela del danno biologico da parte dell'INAIL tra novità e continuità*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2002, I, p. 11 ss.; G. TOSCANO, *Il danno risarcibile al lavoratore infortunato: le prestazioni indennitarie di legge a carico dell'INAIL, la sua rivalsa e il danno differenziale*, in “Responsabilità civile e previdenza”, 2003, p. 1341 ss.

<sup>18</sup> G. LUDOVICO, *Infortuni sul lavoro: tutela previdenziale e responsabilità civile*, *Atti del convegno Infortuni sul lavoro e malattie professionali: bilanci e prospettive a 50 anni dal Testo Unico*, Padova, 30 giugno, 2015; più diffusamente, sulla natura previdenziale delle prestazioni INAIL, v. ID., *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2012, spec. cap. II.

<sup>19</sup> Cass., 11 dicembre 2013, n. 27644, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2014, 2, II, p. 52, con nota di G. CORSALINI, *La rinuncia alle prestazioni economiche dell'INAIL non è ammissibile... e neppure vantaggiosa*; conf., Cass., 19 gennaio 2015, n. 777, inedita, secondo la quale «a conferma delle notevoli divergenze strutturali tra l'indennizzo erogato dall'INAIL e il risarcimento del danno biologico» rileva che «mentre quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost., l'indennizzo INAIL è invece collegato all'art. 38 Cost., e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore». Numerose anche le pronunce con cui la Corte costituzionale ha affermato la natura squisitamente sociale della tutela indennitaria, quale parte integrante del sistema di sicurezza sociale, funzionale a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita: v. Corte cost., 22 giugno 1971, n. 134, in “Il foro italiano”, 1971, I, c. 1771 ss.; Corte cost. (ord.), 28 novembre 1983, n. 338, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1983, I, p. 2147 ss.; Corte cost., 5 febbraio 1986, n. 31, in “Il foro italiano”, 1986, I, c. 1770; Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 179, “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1988, II, p. 897 ss.; Corte cost., 26 febbraio 1993, n. 71, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1994, II, p. 27 ss., con nota di B. GRASSO; Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 17, in “Lavoro e previdenza oggi”, 1995, p. 815 ss.; Corte cost., 21 novembre 1997, n. 350, in “Danno e responsabilità”, 1998, p. 141 ss., con nota di D. POLETTI; Corte cost., 14 luglio 1999, n. 297, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2000, II, p. 378 ss., con nota di G. COCUZZA.



tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare»<sup>20</sup>.

Il rapporto di interazione fra garanzia previdenziale e tutela civilistica va pertanto inteso non già quale mera sommatoria fra due sistemi, e tantomeno concepito in termini di relazione fra rimedi ispirati a funzioni alternative e reciprocamente escludenti.

Esso realizza invece un concorso in senso funzionale, effetto di un duplice sinergico contributo all'assolvimento di una funzione che, per quanto composita – riparazione del danno ed alimentare – resta unica.

Volendo ricorrere ad un'immagine figurata – almeno nelle ipotesi in cui si configura una responsabilità piena di terzi con conseguente obbligo di integrale ristoro del danno – potremmo intendere il sistema risarcitorio civilistico quale insieme matematico, all'interno del quale si situa il sottoinsieme rappresentato dalla garanzia previdenziale.

Il gradiente di specialità che caratterizza l'indennizzo INAIL (il sottoinsieme), risiede come detto nella funzione alimentare e solidaristica, e si attua nel regime di favore con il quale il ristoro dell'unico danno rilevante – cioè quello effettivamente patito – viene erogato: nella automaticità e tempestività della liquidazione, nell'alleggerimento dell'onere probatorio per il lavoratore e nell'irrelevanza del concorso di colpa del danneggiato.

Tale *favor* non investe tuttavia la qualità dei danni risarcibili, né l'*an* e il *quantum* del ristoro, i cui limiti, massimo e minimo, devono restare segnati dagli stessi confini del risarcimento civilistico (l'insieme).

La concorrenza fra i due sistemi – in caso di infortunio – non può cioè mai travolgere l'essenziale funzione riparatoria tipica della responsabilità civile, sicché se, per un verso, non può precludere l'integrale risarcimento del pregiudizio subito dal lavoratore; per altro verso, non può – anzi non deve – neppure determinare un suo ingiustificato arricchimento.

In altri termini, la speciale tutela previdenziale accordata al lavoratore deve essere interpretata in modo da garantirne la piena rispondenza alle comuni regole della responsabilità civile, sì che i due sistemi, operando congiuntamente, realizzino una virtuosa sinergia.

Il confine ultimo entro il quale la tutela può spiegarsi resta pertanto segnato dal sistema civilistico della responsabilità civile, il quale deve rappresentare il contenente entro il quale la tutela previdenziale, pur col proprio crisma solidaristico-alimentare, deve restare contenuta (e dunque limitata).

Dalle regole civilistiche di cui agli artt. 2043 ss. del codice civile occorre quindi muovere ai fini della quantificazione del risarcimento attribuibile al lavoratore danneggiato, ed alle stesse regole occorre tornare – a chiusura del cerchio – per la liquidazione definitiva.

---

<sup>20</sup> Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 87, par. 2 motivazione; nello stesso senso, Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, par. 6, in "Il diritto del lavoro", 1992, II, p. 98 ss.; Corte cost., 26 febbraio 1993, n. 71, cit., parr. 2-3.

Tale soluzione, a ben vedere, è testualmente prevista, sebbene con formulazione *a contrario*, rispetto all'azione di regresso. L'art. 10, comma 6, del TU del 1965, dispone infatti che «non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto».

Al lavoratore danneggiato va pertanto garantita l'integrale riparazione del danno civilistico, del quale l'indennizzo INAIL è parte (salvo i casi in cui risulti pari o addirittura maggiore), e del quale ha funzione meramente anticipatoria<sup>21</sup>.

5. *Le coordinate di principio che orientano il percorso ermeneutico: integrale riparazione del pregiudizio effettivamente sofferto; unitarietà del danno; centralità dell'interesse leso*

Intervengono decisivi, a questo riguardo, il principio di integrale riparazione del danno, il principio di unitarietà del danno medesimo (quale logico corollario della unitarietà del valore persona umana), nonché la prospettiva volta a recuperare centralità all'interesse leso, piuttosto che al pregiudizio sofferto, il quale evidentemente «costituisce null'altro che una conseguenza»<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Autorevole affermazione del carattere anticipatorio delle prestazioni previdenziali in Corte cost., 22 giugno 1971, n. 134, citata adesivamente anche da R. DALLA RIVA, *Il c.d. "danno differenziale" negli infortuni sul lavoro. Tra le diverse proposte interpretative e nell'attesa di un indirizzo di legittimità. Quale possibile prospettiva di giustizia per tutte le parti in causa?*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2014, 3, p. 579 ss.

<sup>22</sup> P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, cit., p. 1083. Recuperare centralità all'interesse, piuttosto che al danno, consente allo stesso tempo di riguadagnare la dovuta centralità all'art. 2043 c.c. rispetto all'art. 2059 c.c., con operazione ermeneutica esattamente inversa rispetto a quella compiuta dalla Suprema Corte nelle note sentenze gemelle del 2003 (Cass., 12 maggio 2003, n. 7281, in "Il foro italiano", 2003, 1, c. 2272 ss., con nota di E. NAVARRETTA; Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, *in*; in "Diritto e giustizia", [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 2003, 22, p. 11, con nota di F. PECCENINI; in "Giustizia civile", 2003, I, p. 1480 e p. 2063, con nota di A. CAMPIONE; in "Responsabilità civile e previdenza", 2003, 676, con note di P. CENDON; E. BARGELLI; P. ZIVIZ; in "Studium Juris", 2003, p. 1382; Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, in "Giurisprudenza italiana", 2004, p. 1130, con nota di M. BONA e Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, in "Il foro italiano", 2003, 1, col. 2272 ss.; in "Giurisprudenza italiana", 2004, p. 29, con nota di M.P. SUPPA; in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2004, I, 5, p. 232, con nota di SCARPELLO; in "Diritto e giustizia", [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 2003, 24, p. 26, con nota di F. PECCENINI) e da Corte cost., 11 luglio 2003, in "Giurisprudenza italiana", 2003, p. 1777 ss., con nota di P. CENDON, P. ZIVIZ, nonché in "Il foro italiano", 2003, I, c. 2201 ss., con nota di E. NAVARRETTA, con le quali, come acutamente osservato dall'autorevole dottrina citata, «con l'intento di spostare la centralità del sistema della responsabilità civile dall'art. 2043 cod. civ. all'art. 2059 c.c., si sono cimentate nel tentativo di far rientrare nella *ratio* di quest'ultimo oltre al danno sofferto – secondo gli originari intenti del legislatore del 1942 – quale danno tecnicamente non patrimoniale, la violazione di tutti i diritti fondamentali presenti nella Carta costituzionale. Una siffatta operazione ermeneutica è criticabile non soltanto perché volta ad attuare principi e valori costituzionali attraverso una norma di fonte primaria (l'art. 2059 c.c.), ma ancor più perché intenta a "investire" la medesima norma di due contestuali *rationes*: l'una, a tutela del danno sofferto soggettivo e l'altra, a forzosa salvaguardia di diritti fondamentali dell'uomo costituzionalmente protetti, con contestuale depauperamento della centralità dell'art. 2043 c.c.».

La funzione tipica ed essenziale del sistema di responsabilità civile deve qui ulteriormente specificarsi in termini di *integrale* riparazione del pregiudizio *effettivamente* subito dal soggetto leso.

Per un verso, la liquidazione del risarcimento deve pertanto garantirne la concreta rispondenza alla funzione di piena reintegrazione della vittima nella situazione in cui ella avrebbe versato in assenza del fatto illecito; per altro verso, tuttavia, la quantificazione deve scongiurare inammissibili duplicazioni delle singole voci di danno, tali da trasformare l'illecito in una (parimenti ingiusta) fonte di locupletazione per il danneggiato.

La riparazione dev'essere esattamente corrispondente – *rectius* commisurata – al pregiudizio subito: tale cioè da garantire il ristoro di *tutto* il danno (patrimoniale e non) subito dalla vittima per effetto della condotta antigiuridica fonte di responsabilità, ma anche del *solo* danno effettivamente patito, e dunque legittimamente reclamabile.

In tale contesto funzionale, incentrare il sistema di responsabilità civile sull'interesse significa spostare l'attenzione dalla patrimonialità-non patrimonialità del danno alla patrimonialità-non patrimonialità dell'interesse oggetto di tutela: prospettiva ermeneutica, «decisamente assiologica», che «ridimensiona di gran lunga il continuo lambiccarsi sulle svariate tipologie di danno profuse in dottrina e avallate dalla giurisprudenza, in quanto il danno alla persona umana, al pari della medesima, ha una sua unitarietà»<sup>23</sup>.

La suddivisione in voci di danno deve al più servire quale mero espediente tecnico attraverso cui pervenire all'esatta quantificazione (*id est* alla integrale riparazione) del pregiudizio effettivamente subito, il quale resta l'includibile parametro-limite, verso il basso come verso l'alto, del risarcimento liquidabile al lavoratore.

Come peraltro ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle note sentenze del 2008<sup>24</sup>, la partizione in plurime voci di danno ha valore meramente descrittivo, ma non sottende alcuna distinzione sul piano ontologico.

Il danno, in buona sostanza, c'è o non c'è e – se c'è – è uno solo, sicché ad esso va unitariamente e complessivamente commisurato il risarcimento.

Tantomeno, la scomposizione in voci di danno può costituire il viatico per una surrettizia amplificazione della pretesa del lavoratore, abusivamente spinta oltre il limite dell'esatta (ragionevole e proporzionale) commisurazione al pregiudizio reale.

Richiamandosi ancora alla funzione compensativo-riparatoria che presiede il sistema di responsabilità civile, appare ovvio che il problema (e l'obiettivo) fondamentale è quello della quantificazione – non già della qualificazione – del danno, sì che, come ammonisce autorevole dottrina, a fronte «[del]l'artefatta creazione di un sistema bipolare, con ardita separazione tra danno patrimoniale

<sup>23</sup> P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, cit., p. 1064 ss.

<sup>24</sup> Cass., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit.

e danno non patrimoniale, priva di una congrua giustificazione [...] ciò che conta è la determinazione dell'entità del danno secondo una corretta proporzione con la lesione dell'interesse»<sup>25</sup>.

I richiamati principi, strettamente interconnessi, dispiegano effetto esiziale rispetto alla (contrapposta) tesi della scomposizione in distinte voci di danno.

*6. Determinazione del danno differenziale e della rivalsa dell'INAIL secondo il criterio della scomposizione e del raffronto qualitativo fra diverse componenti di danno: irragionevolezza degli effetti. Elezione del criterio quantitativo*

Il procedimento di liquidazione del danno differenziale, come pure della rivalsa da parte dell'INAIL, va dunque impostato sulla base di un criterio rigorosamente, ed esclusivamente, quantitativo: dal *quantum* calcolato sulla base dei parametri civilistici di diritto comune deve essere sottratto quanto già percepito dal lavoratore a titolo di indennizzo INAIL, prescindendo totalmente da una comparazione qualitativa fra le singole voci di danno richiamate nei due diversi ambiti<sup>26</sup>.

Ciò che residua – se qualcosa residua – dopo la (ideale) sottrazione, è un danno differenziale puro, che va certamente riconosciuto al lavoratore. Per converso, se nessuna differenza dovesse residuare, ciò significherebbe che il lavoratore è stato integralmente soddisfatto, nella riparazione del danno patito, già sulla base dell'indennizzo INAIL.

Nulla egli potrà dunque pretendere ancora, a titolo di un supposto danno complementare, invocando fantasmatiche voci di danno non contemplate nei parametri impiegati dall'assicuratore pubblico.

Al cd. danno complementare, com'è evidente, non residua spazio alcuno, sì che il relativo problema si rivela un falso problema<sup>27</sup>.

Vero è infatti che nessun aspetto lesivo concretamente arrecato dall'illecito può essere pretermesso nell'operazione di quantificazione del danno che, per essere adeguata, personalizzata – giusta, in sintesi – non può non considerare ogni singola sfaccettatura del poliedrico danno prodotto dal fatto lesivo.

Ciò tuttavia non deve risolversi in un'artificiosa parcellizzazione, funzionale ad una lievitazione del danno complessivamente ed unitariamente risarcibile al lavoratore infortunato, dovendo invece limitarsi alla (pur massima) «personalizzazione» del ristoro, in considerazione del concreto, peculiare atteggiarsi del pregiudizio da questi subito.

---

<sup>25</sup> P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, cit., p. 1063 e p. 1083.

<sup>26</sup> Nello stesso senso, R. DALLA RIVA, *Il c.d. "danno differenziale" negli infortuni sul lavoro*, cit., spec. p. 579 ss.

<sup>27</sup> Perviene alla medesima conclusione, sebbene sulla scorta di un diverso percorso argomentativo, G. LUDOVICO, *Per una rilettura costituzionalmente coerente delle azioni di rivalsa dell'INAIL*, cit., spec. p. 632.

Il danneggiato ha dunque diritto alla piena riparazione del pregiudizio effettivamente patito, senza che il concorso fra i due sistemi ed il favore a lui riservato possano tuttavia produrre il paradossale effetto di trasformare l'infortunio in una ghiotta occasione di ingiustificato arricchimento.

Ancora una volta, il mero richiamo al principio di ragionevolezza appare decisivo: induce infatti ad escludere che, ricorrendo a strumentali frammentazioni delle voci di danno, il lavoratore ottenga un risarcimento superiore al pregiudizio subito: cioè a dire il risarcimento di un danno non (effettivamente) sofferto.

Una diversa interpretazione finirebbe per avallare il rischio di un'eterogenesi dei fini assolutamente abusiva e, appunto, irragionevole.

Ne risulterebbe per tale via violata la stessa clausola generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., che ravvisa nel danno (ingiusto) il primo presupposto per il risarcimento.

La soluzione proposta sgombera il campo da conseguenti, più specifici, nodi interpretativi – sui quali anche più di recente si è attardata la Suprema corte – la cui problematicità, a ben vedere, deriva proprio dalla suddetta scomposizione, ed è invece destinata a dissolversi solo che di questa si ammetta l'artificiosità e la sostanziale incompatibilità con la *ratio* di tutela che ispira il sistema risarcitorio nel suo complesso.

Così è per la liquidazione del danno differenziale, nella pretesa distinzione fra la componente del danno biologico e quella del patrimoniale presunto (che come noto l'INAIL indennizza, anche in assenza di prova dell'effettivo pregiudizio alla capacità di produrre reddito), in presenza di menomazioni pari o superiori al 16%.

Rispetto alle ipotesi in cui ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 38 del 23 febbraio 2000<sup>28</sup>, nelle quali appunto l'Istituto liquida al lavoratore un indennizzo in forma di rendita, questa – precisa la Cassazione – «ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l'INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Da quanto esposto – prosegue la Corte – consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell'INAIL, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario:

- (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o “danno morale” che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale;
- (b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico»<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), in Gazzetta Ufficiale, 1 marzo, n. 50.

<sup>29</sup> Cass., 30 agosto 2016, n. 17407, cit.; conf. Cass., 26 giugno 2015, n. 13222, cit.

La soluzione propugnata dalla Suprema corte è anzi tutto destinata a complicarsi ulteriormente, ma soprattutto si risolve in esiti palesemente iniqui e contrastanti con i principi fondamentali che presiedono alla responsabilità civile, ove sviluppata anche rispetto al concorrente profilo del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica.

Sul punto la Cassazione infatti conclude: «per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno, che l'INAIL [...] indennizza a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, sol che l'invalidità causata dall'infortunio superi il 16%, il relativo indennizzo assicurativo potrà essere detratto dal risarcimento aquiliano solo se la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo. Negli altri casi, l'indennizzo resta acquisito alla vittima, ma né potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di quest'ultima per altre voci di danno, né potrà dar luogo a surrogazione: se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacità di guadagno, non vanta il relativo credito verso il responsabile, e se quel diritto non esiste, non può nemmeno trasferirsi all'INAIL»<sup>30</sup>.

Il triplice (quasi parossistico) effetto che ne deriva assomma all'irragionevole ingiusta locupletazione del danneggiato – al quale la Corte dispone che «resti acquisito» un diritto rispetto al quale essa stessa candidamente riconosce che «non esiste» – l'irragionevole ingiusta pretermissione della pretesa dell'INAIL all'integrale recupero delle somme anticipate mediante indennizzo, e uno speculare, parimenti irragionevole e ingiusto, sconto di responsabilità per il terzo responsabile.

Il paradosso, indotto dall'impiego del criterio di frammentazione del pregiudizio in plurime componenti e di confronto fra le stesse vincolato per categorie omologhe, si rivela, nella diversa prospettiva del raffronto globale e meramente quantitativo qui suggerita, scongiurato *ab initio*.

Posta l'irrelevanza dei singoli, per quanto diversi, criteri impiegati nei due sistemi ai fini della liquidazione del danno, ciò che conta ai fini della determinazione del danno differenziale è solo il *quantum* erogato dall'INAIL: da detrarsi rispetto all'ammontare del risarcimento calcolato in base ai criteri civilistici, e sul quale consentire all'Istituto una rivalsa piena.

Non può pertanto condividersi il pur costante orientamento della Corte, propensa ad accogliere l'eccezione (sovente sollevata dalle compagnie assicuratrici) volta a paralizzare la domanda di rivalsa dell'INAIL sulla somma indennizzata a titolo di danno patrimoniale presunto, a motivo del fatto che tale voce non risulta specularmente contemplata in ambito risarcitorio civilistico: dovrebbe per contro riaffermarsi il principio per cui il terzo responsabile è tenuto a rifondere all'Ente l'intera somma da questi erogata, a qualunque specifico pregiudizio l'indennizzo sia partitamente ascritto, salvo il solo caso in cui ciò pregiudichi il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno.

---

<sup>30</sup> Cass., 30 agosto 2016, n. 17407, cit.

L'azione esercitabile dall'assicuratore sociale *ex art. 142* del codice delle assicurazioni prescinde infatti totalmente dalla individuazione di specifiche voci del danno e si fonda sul diritto dell'istituto assicuratore di rivalersi sul terzo responsabile – semplicemente – fino a concorrenza delle indennità erogate. A nulla rilevano, in tale contesto, le particolari componenti, patrimoniali o non patrimoniali, del pregiudizio subito dall'assicurato, per quanto diversamente contemplate nei due sistemi, e quand'anche talune di esse siano escluse dal rischio assicurato.

Il richiamo alla funzione riparatoria del danno, tipica del sistema di responsabilità civile, ed al principio di necessaria corrispondenza del risarcimento al danno effettivamente subito paiono pertanto decisivi al fine di orientarsi anche rispetto a questo ulteriore profilo problematico, attinente la rivalsa dell'INAIL.

Richiamando un termine ragionieristico potrebbe dirsi che la tutela del lavoratore che subisca un infortunio *in itinere* dovrebbe tendenzialmente funzionare come una partita di giro<sup>31</sup>: il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento, ma a nulla di più; la compagnia assicurativa è tenuta a garantire il risarcimento nei limiti dell'intero massimale assicurato; l'INAIL ha diritto al rimborso della intera somma indennizzata, salvo che ciò precluda l'integrale ristoro dovuto al danneggiato.

7. *Azioni esercitabili dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005: funzione recuperatoria stricto sensu e qualificazione in termini di azioni di regresso*

La soluzione che si propone, basata su un calcolo meramente quantitativo per differenza, troverebbe insormontabile ostacolo, nella comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, nella natura surrogatoria dell'azione esercitabile dall'INAIL, sia *ex art. 1916 c.c.*, che ai sensi dell'art. 142 del codice delle assicurazioni.

Tale ostacolo, come si tenterà di dimostrare qui appresso, si rivela tuttavia inconsistente, solo che si proceda ad una corretta qualificazione della natura dell'azione *de qua*.

È la stessa Suprema corte ad affermare: «la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato. [...] Ne consegue che: a) intanto l'assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima, in quanto questa vanta un diritto di credito verso il responsabile;

b) una volta esercitata la surrogazione, il danneggiato perde il relativo diritto di credito verso il responsabile, diritto che si trasferisce all'assicuratore sociale;

c) se l'assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto

<sup>31</sup> L'espressione è ripresa, in senso critico, nella relazione *ex art. 380 bis c.p.c.* del cons. relatore (M. Rossetti) in Cass., 30 agosto 2016, n. 17407, cit.

di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione;

d) il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti»<sup>32</sup>.

La ricostruzione, nei termini ora richiamati, appare foriera di esiti (ancora una volta) incoerenti rispetto alla funzione riparatoria della responsabilità civile nonché irragionevoli, nella misura in cui aprono il varco ad una (eventuale) locupletazione per il danneggiato e determinano una speculare pretermissione del diritto dell'INAIL alla piena rivalsa sulle somme erogate a titolo di indennizzo.

Ma, a monte, essa risulta non condivisibile nel presupposto strettamente tecnico da cui muove: la qualificazione dell'azione suddetta in termini di azione surrogatoria.

Molteplici e significativi risultano infatti le discrasie ed i profili di estraneità fra l'azione *ex art. 1916 c.c.* – ma il discorso vale *a fortiori* per la speciale azione di cui al codice delle assicurazioni – e la fattispecie di surrogazione legale, di cui all'art. 1203, n. 5, c.c., cui esse si pretenderebbero ascritte.

Ciò sia sotto il profilo dei presupposti, che sotto il profilo dell'effetto.

Come autorevolmente rilevato dalla dottrina impegnata *ex professo* in tema di surrogazione, «per un verso la norma [l'art. 1916 c.c.] si riferisce alla combinazione di due rapporti, (assicurato-assicuratore, assicurato-terzo responsabile), e l'assicuratore, quando paga, adempie un obbligo, non altrui, ma proprio. Per altro verso, egli subentra, non nel diritto di credito del quale si è provocato il soddisfacimento, bensì in un distinto rapporto, quello che intercede fra l'assicurato e il terzo responsabile. Manca, dunque, il nucleo della surrogazione per pagamento, dove la vicenda successoria riguarda il credito che si è provveduto a realizzare»<sup>33</sup>.

Come pare evidente, nell'erogare l'indennizzo, l'INAIL adempie ad un obbligo proprio – peraltro di matrice legale – a sua volta funzionale all'assolvimento della suddetta composita funzione riparatoria e solidaristico-alimentare.

Nessuna successione nel credito del lavoratore si realizza in capo all'assicuratore sociale: pertanto con (la supposizione di) essa – che non esiste – vengono a cadere tutti gli ulteriori argomenti addotti per escludere il diritto dell'INAIL ad esercitare un'integrale ed incondizionata rivalsa sulle somme (a qualunque specifico titolo) erogate.

---

<sup>32</sup> Cass., 30 agosto 2016, n. 17407, cit.; in dottrina, v. S. GIUBBONI e A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro*, cit., p. 242 ss.

<sup>33</sup> B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, in “Commentario del codice”, Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, *sub art. 1203 c.c.*, p. 128; ID., *Surrogazione (pagamento con)*, in “Novissimo digesto italiano”, Torino, Utet, 1977, p. 964 ss.; R. SACCO, *Le obbligazioni*, 1, *Il rapporto obbligatorio*, in “Trattato di diritto civile”, diretto da RODOLFO SACCO, Torino, Utet, 2015, p. 456; A. MAGAZZÙ, *Surrogazione per pagamento*, in “Enciclopedia del diritto”, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 1519 ss. spec. p. 1527 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1990, p. 346 ss.



Di nuovo muovendosi nella prospettiva teleologica, risulta essenziale individuare la precisa *ratio* cui tale diritto, di duplice matrice legale – generale (art. 1916 c.c.) e speciale (art. 142 codice delle assicurazioni) – è strumentale: non certo rinvenibile nella successione nel credito del lavoratore da parte dell'INAIL, bensì nella funzione squisitamente recuperatoria, volta a garantire la piena reintegrazione patrimoniale dell'Istituto rispetto all'esborso subito a seguito dell'indennizzo.

Funzioni affatto diverse sorreggono la pretesa dell'assicuratore sociale e quella del danneggiato, sicché rispetto a quest'ultima non può ipotizzarsi alcuna trasmissibilità in capo all'assicuratore medesimo.

L'INAIL non succede nel credito del danneggiato, che ha titolo risarcitorio e funzione riparatoria del pregiudizio subito. L'Istituto agisce invece in funzione di reintegrazione del proprio patrimonio rispetto all'attribuzione patrimoniale eseguita.

La funzione recuperatoria, di riequilibrio patrimoniale, che unica sorregge causalmente la rivalsa dell'INAIL consente di trarre coerenti conclusioni anche rispetto alla natura dell'azione *de qua*; profilo dal quale si sono prese le mosse, ed al quale, in un processo di logica circolarità, è necessario tornare: di là dalla equivoca formulazione normativa, che pure evoca la surrogazione, all'azione in parola deve piuttosto riconoscersi natura di azione di regresso<sup>34</sup>.

Né la concezione della surrogazione e del regresso quali rimedi diversi ed alternativi risulta contraddetta dal rilievo per cui anche la prima risponderrebbe ad una *ratio* recuperatoria.

Resta infatti comunque segnata una sostanziale differenza nel fatto che con la surrogazione «non tanto si provvede a rimediare [...] al depauperamento del *solvens*, quanto gli si concede, con lo speciale beneficio della surrogazione, uno strumento di tutela che assicura, per così dire, la reintegrazione in forma specifica del suo patrimonio, e questo risultato si ottiene appunto attraverso *il subingresso negli stessi diritti del creditore soddisfatto*: dunque, non quel semplice rimedio che è l'azione di regresso, ma *qualcosa di più e di diverso*»<sup>35</sup>.

Lo scopo cui è funzionale l'azione dell'INAIL è invece proprio – e solo – di garantire all'ente il recupero, in misura tendenzialmente integrale, delle somme anticipate. Tale reintegrazione per un verso non comporta alcuna successione nel (diverso) credito vantabile dal lavoratore mentre, per altro verso, è insuscettibile di subire limitazioni derivanti da una fittizia scomposizione qualitativa del danno risarcibile; restando piuttosto soggetta al solo principio di integrale riparazione del danno subito dalla vittima. Questo vede pertanto cedere il diritto dell'INAIL al pieno regresso nella sola ipotesi in cui esso confligga con il prevalente interesse del danneggiato all'integrale ristoro del danno subito.

<sup>34</sup> Nello stesso senso, con riferimento all'art. 28, l. n. 990 del 1969 (legge r.c.a.), antesignano del vigente art. 142 codice delle assicurazioni, G. CORSALINI, *Diritto di surroga dell'assicuratore sociale e art. 111 c.p.c.*, nota a Cass., 17 gennaio 2003, n. 604, in "Giustizia civile", 2004, I, spec. p. 2443 ss.; A. DE MATTEIS e S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 1174.

<sup>35</sup> A. MAGAZZÙ, *Surrogazione*, cit., p. 1525 (enfasi nostra).

Diverso, d'altra parte, potrebbe rivelarsi anche il meccanismo di operatività che caratterizza il regresso dell'Istituto rispetto a quello proprio della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. Se si accede alla tesi secondo la quale la surrogazione legale prescinde da eventuali dichiarazioni di volontà del *solvens* ed opera in modo automatico<sup>36</sup>, e considerando per contro che l'esercizio della rivalsa da parte dell'INAIL postula invece l'esercizio di un diritto potestativo da parte dell'Istituto, specificamente regolamentato in ordine a modalità e termini<sup>37</sup>, trova ulteriore conferma la tesi della non ascrivibilità alla surrogazione legale dell'azione *ex art.* 142 del codice delle assicurazioni.

8. *Conclusioni: per un ragionevole bilanciamento fra la pretesa risarcitoria del lavoratore infortunato e la domanda di regresso da parte dell'INAIL*

L'impostazione, in termini rigorosamente quantitativi, sia della liquidazione del danno differenziale che della determinazione del regresso dell'INAIL, sembrerebbe subire una (ulteriore) sconfessione – anche questa solo apparente – a seguito delle note pronunce della Corte costituzionale del 1989 e del 1991<sup>38</sup>, nelle quali la Consulta aveva pronunciato l'incostituzionalità dell'art. 1916 c.c.: «l'art. 1916 cod. civ. – che non esclude dal regresso dell'assicuratore le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno diversi da quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato – deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, a tal fine, anche delle somme che il terzo deve al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico che non formi oggetto della copertura assicurativa».

Precisava la Corte che «la discrezionalità legislativa, nel prevedere e disciplinare la surroga dell'assicuratore, deve esercitarsi nel rispetto dei principi

---

<sup>36</sup> *Ex multis*, v. B. CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, cit., p. 67 ss., cui si rinvia anche per la ricostruzione critica della tesi opposta; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, t. 1, Padova, Cedam, 1990, p. 115; già C. SANTAGATA, *L'automaticità della surrogazione assicuratoria (Appunti per una costruzione unitaria del subingresso nel credito)*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1961, p. 1102 ss., spec. p. 1263 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 1954, vol. III, § 160, p. 170. In giurisprudenza, v. Cass., 24 novembre 1981, n. 6240, in "Giustizia civile-massimario annotato dalla Cassazione", 1981, fasc. 11. *Contra*, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, 3, *Obbligazioni e contratti*, Torino, Utet, 1985, p. 221; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, Esi, 2007, p. 624, già G. ANDREOLI, *Riflessioni sulla surrogazione a favore del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e del terzo datore di ipoteca*, in "Studi in onore di F. Santoro-Passarelli", I, Napoli, 1972, p. 73 ss.

<sup>37</sup> V. art. 142, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 209/2005, cit., ai sensi dei quali l'INAIL ha l'onere di dichiarare di volersi «surrogare» nei diritti del danneggiato entro quarantacinque giorni dalla comunicazione che l'impresa di assicurazioni ha l'obbligo di inviare all'Istituto nel caso in cui il danneggiato – richiesto – abbia a sua volta dichiarato di avere diritto a prestazioni assicurative sociali.

<sup>38</sup> Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 1989, II, p. 83 ss. e Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, cit.

costituzionali, sicché le finalità perseguite con l'attribuzione dell'azione di surroga non possono mai risolversi nel pregiudizio di valori costituzionalmente garantiti, quale il diritto alla salute»<sup>39</sup>. Conseguentemente, «allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (...), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico non coperto dalla prestazione assicurativa, significa, appunto, sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione»<sup>40</sup>.

Sulla scorta delle richiamate pronunce della Consulta, la dottrina nega il diritto dell'INAIL ad esercitare la surroga *ex art.* 142 codice delle assicurazioni, rispetto alle somme corrispondenti alle voci di danno non contemplate nel sistema indennitario.

Ciò evidentemente determina, per un verso, la pretermissione del diritto dell'INAIL all'integrale rimborso delle somme anticipate a titolo di indennizzo e, per altro verso, un risparmio-guadagno per la compagnia assicuratrice: entrambi gli effetti, in base ai principi sopra enucleati, risultano ingiustificati, irragionevoli ed inammissibili.

Parte della dottrina, nel tentativo di scongiurare le aberranti conseguenze derivanti da un'applicazione rigorosa del disposto della Consulta, ne ha affermato il totale, definitivo, superamento, con la riforma di cui al d.lgs. n. 38 del 2000, che, come noto, ha esteso l'indennizzo INAIL sino a ricomprendervi il danno biologico.

La soluzione appare, invero, alquanto precipitosa, nella misura in cui elude un interrogativo: se da quelle pronunce non residui il vigore di un principio, con il quale l'interprete sia ancora chiamato a confrontarsi.

A ben vedere, pur senza ricorrere a veloci scorciatoie, è tuttavia possibile riaffermare la bontà della soluzione qui proposta, evitando di considerare le suddette pronunce della Consulta *tamquam non essent*.

Viene in soccorso il metodo ermeneutico, con la specifica considerazione che la regola applicata dall'interprete nasce dalla doverosa considerazione delle peculiarità del fatto concreto da cui origina la *quaestio iuris*<sup>41</sup>. Ancora, in chiave rigorosamente sistematica, non si può estrapolare ciascuna singola norma dal contesto (oltre che storico e sociale) normativo nel quale essa è inserita, e che concorre a formare<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, cit.

<sup>40</sup> Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, cit.

<sup>41</sup> Sull'insopprimibile dialettica fatto-norma, sul fondamento extra-positivo del diritto e la fondamentale connessione fra interpretazione e realtà, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., II, p. 566 ss.

<sup>42</sup>P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., I, p. 159 ss.

Occorre dunque considerare che, al momento della richiamata pronuncia della Consulta, sussisteva una lacuna rispetto all'indennizzabilità del danno biologico, sicché effettivamente, in *quel* contesto normativo, consentire la rivalsa dell'INAIL fino al punto di pretermettere il diritto del lavoratore all'integrale ristoro del danno alla propria persona, avrebbe comportato una patente violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (art. 32 Cost.), nonché un paradossale, inammissibile capovolgimento della *ratio* di tutela e di favore sottesa al sistema di sicurezza sociale (art. 38 Cost.).

Di qui il bisogno di tutela del lavoratore, emergente da quel sistema normativo, e la soddisfazione dello stesso, garantita in via ermeneutica dalla Consulta con le richiamate dichiarazioni di incostituzionalità.

E lo stesso è a dirsi, in ordine al bisogno di tutela così soddisfatto, rispetto all'altra pronuncia di incostituzionalità, occasionata dalla presenza di un massimale assicurativo insufficiente a garantire al lavoratore l'integrale risarcimento del danno e ad assicurare, nel contempo, la piena rivalsa dell'INAIL.

Anche in questa seconda ipotesi, infatti, attribuire all'Ente il diritto al pieno recupero delle somme erogate, avrebbe comportato l'irragionevole effetto di pretermettere il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno subito.

Se dunque, per un verso, parrebbe semplicistico evitare il confronto della soluzione interpretativa qui proposta con le citate statuizioni della Consulta, sulla base del mero rilievo che esse sarebbero state superate dalla successiva riforma del 2000; per altro verso, pare pienamente sostenibile che di esse sopravviva un principio, rispetto al quale, tuttavia, la soluzione qui proposta risulta nient'affatto incompatibile, ed anzi con esso pienamente coerente.

Il persistente ed attuale valore da attribuire a quelle pronunce va dunque ravvisato nella riaffermazione del peculiare rapporto di interazione fra il sistema speciale di sicurezza sociale e quello civilistico di risarcimento del danno, oltretutto nel pieno ossequio e richiamo al principio di integrale riparazione del danno, che fonda e presiede tutto l'impianto della responsabilità civile.

Il sistema di sicurezza sociale non può dirsi certo assorbente o prevalente rispetto a quello risarcitorio di diritto comune, rappresentandone piuttosto una sottocategoria: l'elemento di specialità si concretizza nel peculiare regime di favore per il lavoratore infortunato, in termini di certezza, automaticità e tempestività dell'indennizzo e risponde ad una *ratio* – di rilevanza costituzionale – che all'indennizzo conferisce natura solidaristica ed alimentare.

Consegue alla suddetta funzionalizzazione l'ineludibile prevalenza, nel confronto con ogni altro pur rilevante interesse, del diritto del lavoratore a percepire l'integrale riparazione del pregiudizio subito.

Nel bilanciamento dei concorrenti interessi dell'infortunato e dell'assicuratore pubblico, e quando fra gli stessi insorga un conflitto, il diritto dell'INAIL alla rivalsa, funzionale alla conservazione dell'integrità patrimoniale dell'Istituto, dovrà pertanto certamente soccombere rispetto al prevalente diritto

del lavoratore all'integrale riparazione del danno subito. Ciò che, in concreto, si verifica proprio nei casi di incapacità del massimale assicurato.

La soluzione, a ben vedere, era già sotto gli occhi di tutti: è persino testualmente indicata nella lettera della norma: nel comma 6 dell'art. 10 TU del 1965, già richiamato, per quanto concerne il rapporto – di contenente a contenuto – fra sistema risarcitorio civilistico e indennizzo dell'INAIL, e nell'art. 142, commi 1 e 4, codice delle assicurazioni, quanto al profilo del regresso da parte dell'INAIL.

«Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto», statuisce l'art. 10, comma 6, del TU, confermando la propugnata idea che sia il principio civilistico di commisurazione del risarcimento al danno subito a segnare il limite, verso l'alto e verso il basso, del risarcimento.

Quanto al diritto di regresso, illuminante appare poi la lettura, in combinato disposto, del primo e del quarto comma dell'art. 142 codice delle assicurazioni: “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3” (comma 1); “in ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti” (comma 4).

La norma evidentemente eredita il principio desumibile dalle menzionate pronunce della Consulta, garantendo il diritto dell'INAIL all'integrale recupero delle somme indennizzate, a condizione che ciò non determini una compressione dei diritti del lavoratore contraria ai principi costituzionali, oltre che al più generale principio di ragionevolezza.

La soluzione ai problemi posti è dunque forse, già da tempo, sotto gli occhi di tutti. È solo che, con singolare schizofrenia, mentre talora pigramente ci si accontenta della mera interpretazione letterale, altre volte – come forse nel nostro caso – ci si abbandona al gusto masochistico della superfetazione dei problemi, diffidando proprio delle soluzioni più semplici, perseguibili in via di logica, prima ancora che di diritto, e persino testualmente confermate dal legislatore.

### *Abstract*

*Nell'ambito della più ampia tematica degli infortuni in itinere, il lavoro affronta il problema del concorso fra indennizzo e risarcimento del danno, con particolare riferimento alla determinazione degli esatti confini sia della pretesa del lavoratore infortunato, sia della rivalsa legittimamente esercitabile da parte dell'assicuratore sociale, specificamente incentrata sull'azione contro il terzo responsabile di cui agli artt. 1916 cod. civ. e (più propriamente) 142 del codice delle assicurazioni private. Muovendo da un percorso ermeneutico orientato ai principi di integrale riparazione del pregiudizio effettivamente sofferto, di unitarietà del danno risarcibile e di centralità dell'interesse leso,*

*il saggio tende anzi tutto a dimostrare l'irragionevolezza degli effetti della tesi dominante, che procede alla determinazione del danno differenziale e della rivalsa dell'INAIL secondo il criterio della scomposizione e del raffronto qualitativo fra diverse componenti di danno. Esso propone, in alternativa, l'adozione di un criterio squisitamente quantitativo, basato sul calcolo per differenza fra il quantum di risarcimento liquidabile secondo i criteri risarcitori civilistici ed il quantum anticipatamente erogato mediante indennizzo INAIL, sia ai fini della determinazione del danno differenziale, cui ha diritto il lavoratore, sia della rivalsa da parte dell'INAIL, più propriamente qualificata in termini di azione di regresso, anziché surrogatoria*

*As part of the broader issue of commuting accidents, the essay addresses the problem of competition between indemnity and refund, with particular reference to the determination of the exact boundaries of both the injured worker claim, both of demand legitimately exercised on the part of social insurance, specifically focused on the action against the third party under articles 1916 Civil Code and (more appropriately) 142 of the Code of Private Insurance. Moving from a hermeneutical program devoted to the principles of full compensation for the damage actually suffered, of the unity of damages and centrality of violated right, the essay tends first of all to demonstrate the unreasonableness of the effects of the dominant thesis, which must be determined give differential and INAIL compensation according to the stage of decomposition and qualitative comparison between different components of damage.*

*It proposes, as an alternative, the adoption of a purely quantitative criterion based on the calculation for the difference between the quantum liquidated damages according to statutory criteria and the indemnity advance paid by INAIL indemnity, both for the purposes of determining differential damage – that is for the the employee – and of the demand advanced by the INAIL, more properly qualified in terms of recourse, instead of subrogation.*

*Parole chiave*

*Indennizzo, risarcimento, infortuni in itinere, rivalsa INAIL*

*Keywords*

*Indemnification, compensation, commuting accidents, INAIL compensation*